



N. 77

DECRETO CONT. FALL. 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2420/2012 R.G.

N. 3103 CRON.

N. 3854 REP.

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 2^a civile

composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. ERNESTO D'AMICO	PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO FONTANA	GIUDICE REL.
DOTT. MASSIMO COLTRO	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

nella causa civile promossa con ricorso in opposizione ex art. 98 L.F.

depositato in cancelleria il 23/12/2011

DA

GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L. – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Malo (VI), C.F. e P.IVA.:02012640245;

elettivamente domiciliato in Vicenza presso lo studio degli Avv.ti PAOLO DAL SOGLIO e MATTEO GASPARIN, che la rappresentano e difendono, come da mandato a margine del ricorso in opposizione ex art. 98 s.l. fall.

OPPONENTE

CONTRO

FALLIMENTO COSMAR S.R.L. – con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), P.IVA.:01179390297, in persona del Curatore Avv.to Alberto Rinaldi;

elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv.to PATRIZIA SALATI, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

PARTE OPPONENTE:

A) Ammettersi l'istante al passivo del fallimento così come richiesto nella domanda del 20/06/2011, e dunque con la prelazione ipotecaria di cui agli artt. 2741, 2748 e 2777 c.c. (o, in subordine, con la diversa collocazione spettante per la legge), per l'importo di € 59.295,09 o per la diversa somma di giustizia.

B) Acquisirsi in cancelleria fallimentare l'originale della domanda di ammissione al passivo, completa del fascicolo di parte.

C) Spese, diritti e onorari rifusi.

PARTE OPPOSTA:

Nel merito: respingere la domanda dell'opponente, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti, confermando l'ammissione del credito in via chirografaria, come da provvedimento del 23/11/2011; Per quanto occorra, revocare, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.4 L.F., l'ipoteca giudiziale per cui è causa, iscritta Grotto Costruzioni S.R.L. in danno di Cosmar S.R.L. in data 23/12/2008.

Spese, diritti ed onorari di lite rifusi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

IL TRIBUNALE DI VERONA,

nella sottoindicata composizione collegiale:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) dott. Ernesto D'Amico | Presidente |
| 2) dott. Francesco Fontana | Giudice rel. |
| 3) dott. Massimo Coltro | Giudice |

a scioglimento della riserva;

ritenuta l'applicabilità del principio della consecuzione delle procedure (concordataria e fallimentare), con conseguente retrodatazione degli effetti della sentenza di fallimento alla data della presentazione della domanda di concordato;

ritenuto che la pronuncia di fallimento (3.12.2010), con valutazione a posteriori, ha accertato lo stato di crisi dell'imprenditore che—ancor prima—

aveva indotto questi alla presentazione della domanda di concordato: depone in tal senso sia il tenore dell'originario ricorso per l'ammissione al CP, sia l'esiguità dello spazio temporale tra la data del deposito del primo ricorso per CP (18.6.2009) e quella di pronuncia della sentenza di fallimento (3.12.2010), sia lo stato di inattività della società oltre che di liquidazione volontaria (circostanza che ben sottolinea l'unitarietà delle due procedure) come da affermazione non specificamente contestato contenuta a pagina 8 della memoria di costituzione del Fallimento;

ritenuta pertanto l'infondatezza della proposta opposizione;

P. Q. M.

A) Rigetta l'opposizione;

B) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 1.100,00 oltre Iva se dovuta e Cpa, di cui €. 400,00 per diritti ed €. 600,00 per onorari.

Si comunichi.

Verona, 11 giugno 2012

IL PRESIDENTE



Il Cancelliere
Dr. Marigliano

Il {10/1/10} TSD


